

DIRITTO DEL CONSUMATORE - MASSIMARIO MAGISTRATURA DI PACE – A CURA DIPARTIMENTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI E DEL CENTRO STUDI DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO NAZIONALE MAGISTRATURA DI PACE

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

Il tempo negato al viaggiatore: ritardo aereo, compensazione automatica e tutela delle famiglie nel Regolamento (CE) n. 261/2004

Abstract

*Il contributo analizza la disciplina della compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di ritardo prolungato del volo, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e delle famiglie. **Muovendo dalla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20012/2025**, l'articolo ricostruisce il riparto dell'onere probatorio tra passeggero e vettore, la natura automatica della compensazione e il rilievo degli obblighi di assistenza, valorizzando il ruolo del giudice nazionale quale garante dell'effettività del diritto europeo.*

Massima

In tema di trasporto aereo di passeggeri, il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 sorge automaticamente in presenza di un ritardo all'arrivo superiore alle tre ore, una volta provata l'esistenza del contratto di trasporto e l'inadempimento, gravando sul vettore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento ovvero la sussistenza di circostanze eccezionali. La contumacia del vettore e la mancata adesione ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie costituiscono elementi valutabili ai fini della regolamentazione delle spese, specie quando il disservizio incide su un nucleo familiare di passeggeri.

La fattispecie e il contesto applicativo

La decisione in commento trae origine dalla domanda proposta da un nucleo familiare di quattro passeggeri per il ritardo superiore alle tre ore di un volo intracomunitario. La pretesa azionata è stata ricondotta alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, con contestuale deduzione della violazione degli obblighi di assistenza. La compagnia aerea, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.

La fattispecie si colloca nel cuore del contenzioso consumeristico europeo, nel quale il Giudice di Pace è frequentemente chiamato ad applicare direttamente

una fonte unionale dotata di efficacia immediata, a tutela di diritti standardizzati e uniformi sull'intero territorio dell'Unione.

La compensazione pecuniaria come diritto automatico del passeggero

Il profilo centrale della pronuncia concerne la **natura automatica** della compensazione pecuniaria. Il giudice valorizza l'orientamento secondo cui il passeggero assolve il proprio onere probatorio mediante la produzione del titolo di viaggio e l'allegazione del ritardo, mentre incombe sul vettore la prova liberatoria dell'esatto adempimento o delle circostanze eccezionali.

La compensazione non ha funzione risarcitoria in senso stretto, ma assolve a una finalità **indennitaria e dissuasiva**, volta a riequilibrare il rapporto contrattuale tra professionista e consumatore. In tale prospettiva, l'accertamento del ritardo superiore alle tre ore all'arrivo integra di per sé il presupposto per il riconoscimento dell'importo standardizzato previsto dall'art. 7 del Regolamento.

Onere della prova e contumacia del vettore

Particolarmente significativa è la valorizzazione della **contumacia della compagnia aerea**, che non ha offerto alcun elemento idoneo a superare la presunzione di responsabilità. La pronuncia ribadisce come il riparto dell'onere probatorio risponda a criteri di effettività della tutela: pretendere dal passeggero la dimostrazione di circostanze tecniche interne all'organizzazione del vettore equivarrebbe a svuotare di contenuto il diritto riconosciuto dal legislatore europeo.

In tale ottica, la contumacia non si risolve in un mero dato processuale neutro, ma assume rilievo sostanziale, confermando l'inadempimento e legittimando l'accoglimento della domanda.

Gli obblighi di assistenza e la dimensione familiare della tutela

La decisione si sofferma altresì sulla violazione degli obblighi di assistenza previsti dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004. L'omessa fornitura di assistenza in favore di un **nucleo familiare** accentua la gravità dell'inadempimento, poiché il disservizio non incide soltanto sul singolo viaggiatore, ma sull'organizzazione complessiva del tempo familiare, del riposo e delle esigenze dei soggetti più vulnerabili.

In questa prospettiva, la tutela apprestata dal diritto europeo assume una chiara valenza **sociale**, mirando a preservare non solo l'interesse individuale alla puntualità

del trasporto, ma anche il valore del tempo di vita e di relazione, soprattutto quando il viaggio è finalizzato alla fruizione di un periodo di vacanza.

ADR, condotta del vettore e regolamentazione delle spese

Un ulteriore profilo di interesse attiene alla mancata partecipazione del vettore alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie. La sentenza riconosce a tale condotta un rilievo valutativo, ai sensi dei principi generali in tema di comportamento processuale delle parti, incidendo sulla regolamentazione delle spese di lite.

Si tratta di un passaggio coerente con la funzione deflattiva dell'ADR nel settore dei trasporti e con l'esigenza di incentivare soluzioni rapide ed effettive delle controversie consumeristiche.

Il ruolo del Giudice di Pace quale giudice europeo del consumatore

La pronuncia in commento offre lo spunto per una riflessione più ampia sul ruolo del Giudice di Pace nell'ordinamento multilivello. Attraverso l'applicazione diretta del Regolamento (CE) n. 261/2004, il giudice nazionale si pone come **giudice europeo del consumatore**, chiamato a garantire l'uniforme attuazione del diritto dell'Unione e l'effettività delle tutele predisposte a favore dei passeggeri.

In tale funzione, il Giudice di Pace diviene presidio essenziale di prossimità, capace di tradurre in tutela concreta i principi sovranazionali, soprattutto in controversie di modesto valore economico ma di elevato impatto sociale.

Conclusioni

La sentenza n. 20012/2025 del Giudice di Pace di Napoli si segnala per la chiarezza dell'impianto motivazionale e per la piena adesione alla ratio del Regolamento (CE) n. 261/2004.

Essa conferma la compensazione pecuniaria quale strumento centrale di tutela del passeggero-consumatore e valorizza la dimensione familiare del pregiudizio da ritardo aereo, restituendo dignità giuridica al "tempo negato" del viaggiatore.

Si ringrazia il Centro Studi e Ricerche dell'Associazione Nazionale del Coordinamento Magistratura di Pace per i contributo reso e della raccolta di sentenze e Massime in itinere per realizzazione del MASSIMARIO GDP Napoli